

Capitolo I

Il tertium genus praeter Stato e mercato

1.1. Valenza giuridica e analisi sistematica della locuzione “Terzo settore”

Con l’emanazione del d.lg. 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. codice del Terzo settore¹) il legislatore ha provveduto al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti, fornendo uno strumento integrale e fondamentale della più ampia “Riforma del Terzo Settore”² e frantumando quella che da autorevole dottrina è stata definita «una congiura del silenzio»³ sulla rilevanza giuridica degli enti “non-profit”.

L’investitura di tale locuzione quale categoria giuridicamente rilevante era già stata espressamente effettuata dal legislatore con una serie di interventi normativi⁴ susseguitisi nelle ultime tre decadi⁵, prima ancora che fosse stata, tuttavia, fornita una definizione specifica.

¹ D’ora innanzi, per brevità, c.t.s.

² L’impulso normativo è stato generato dalla pubblicazione e dalla consultazione delle Linee Guida del Terzo Settore avvenuta il 12 maggio 2014, che ha portato successivamente all’approvazione del disegno di legge delega del 10 luglio 2014. Per un approfondimento sull’*iter* della riforma v. F. RAPONI, V. TOSI, *La riforma del terzo settore*, Rimini, 2014, p. 15 ss.; A. MAZZULLO, *Il nuovo Codice del Terzo Settore, Profili civilistici e tributari. (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117)*, Torino, 2017, p. 3.

³ In tal senso A. ZOPPINI, *Le fondazioni. Dalla tipicità alle tipologie*, Napoli, 1995, p. 29.

⁴ Sul punto cfr. G. TIBERI, *La dimensione costituzionale del Terzo Settore*, in C. CITADINO, *Dove lo Stato non arriva. Pubblica amministrazione e terzo settore*, Firenze, 2008, p. 26 ss.

⁵ In particolare, si segnala la previsione dell’istituzione di un organismo di controllo che svolga «i più ampi poteri di indirizzo, promozione e ispezione per la corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia di terzo settore» – art. 3, comma 190, l. n. 662/1996, come modificata dalla l. 13 maggio 1999, n. 133: «Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale» e la rubrica dell’art. 5 della l. n. 328/2000 – «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» – intitolata “Ruolo del terzo settore”.

La genesi di questo “neologismo” trova in realtà le sue radici dal risultato di un’indagine sociologica ed economica⁶ influenzata da matrici differenti di natura extra-statuale⁷ che affiancavano un “*tertium genus*” al primo settore (lo Stato) e al secondo (il mercato); terzietà che non è da intendersi in un’ottica di «residualità o subalternità»⁸, ma come alternativa.

La definizione giuridica di Terzo settore, tuttavia, compare nel nostro ordinamento solo per tramite dell’art. 1, l. 6 giugno 2016, n. 106⁹ – legge delega –, che lo definisce come «il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi».

Come si è già anticipato, negli anni precedenti, vi era stata una difficoltà oggettiva della dottrina nel fornire una definizione univoca e condivisa di Terzo settore¹⁰, dovuta all’«ampia galassia di strutture che pre-

⁶ Con riguardo al processo evolutivo del tema in argomento, è d’uopo, in prima battuta, fare riferimento al celeberrimo studio di ricerca del Center of Civil Society della Johns Hopkins University dei primi anni ’90 che ha fornito la prima rilevazione sistematica sul fenomeno “non-profit”. Sul punto è di utile consultazione A. GASPARRE, *Logiche organizzative nel welfare locale. Governance, partecipazione, terzo settore*, Roma, 2012, p. 36 ss.

⁷ In tal senso v. G. TIBERI, *La dimensione costituzionale del Terzo Settore*, cit., p. 26 ss.

⁸ A. MAZZULLO, *Il nuovo Codice del Terzo Settore*, cit., p. 20.

⁹ L. 6 giugno 2016, n. 106: «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale».

¹⁰ «Alcuni studiosi, consapevoli del fatto che non è possibile fornire un’univoca definizione di terzo settore, hanno cercato di contestualizzare il concetto di organizzazione non profit nell’ambito della propria analisi». M. POZZOLI, *Principi contabili per il terzo settore*, Milano, 2009, p. 25. In questa prospettiva, Salamon e Anheier della Jhon Hopkins University hanno tentato di fornire una serie di definizioni “settoriali”: legale, economica, funzionale e strutturale-operativa. Sul punto cfr. L.M. SALOMON, A.K. ANHEIER, *Toward a Common definition*, in L.M. SALOMON, A.K. ANHEIER (a cura di), *Defining the Nonprofit Sector. A Cross-National Analysis*, Manchester, 1997, p. 30 ss.

sentano caratteristiche molto diverse»¹¹ dalla quale è composto l'intero tessuto degli enti di carattere non governativo, che non hanno attività economica prevalente, né carattere rappresentativo di formazioni politiche, sindacati, professionali e di categorie economiche.

Il problema si è posto anche a livello internazionale, sicché, l'International Society for Third-Sector Research¹², in occasione del congresso di Dublino del 2000, nel tentativo di fornire una qualificazione universale, ha unificato i concetti di "non-profit" e "Terzo settore" in "Civil Society Organization"-organizzazione della società civile¹³. L'Unione europea, invece, ha incentivato la costituzione dell'European research network on social enterprises (EMES), una rete di centri di ricerca universitari che ha l'obiettivo di costruire un *corpus* internazionale di conoscenze teoriche ed empiriche, con riferimenti ai concetti di impresa sociale, imprenditoria sociale, economia sociale, economia solidale e innovazione sociale. Questo gruppo di studio, attraverso diverse pubblicazioni scientifiche, ha tentato di individuare una definizione europea di Terzo settore¹⁴ – inizialmente denominato "Terzo sistema" – e di impresa sociale, riuscendo, però, a perimetrarne esclusivamente i requisiti di appartenenza degli enti soggettivi appartenenti.

¹¹ G. MARCELLO, *Radicalamento e istituzionalizzazione. I due volti del terzo settore in Calabria*, Catanzaro, 2015, p. 11.

¹² La I.S.T.R. è una associazione internazionale nata nel 1992 che riunisce studiosi e ricercatori per il dialogo sui temi del Terzo settore. Per un approfondimento su questo ente cfr. H.K. ANHEIER, S. TOEPLER (a cura di), *International Encyclopedia of Civil Society*, New York, 2010, p. 893 ss.

¹³ Sul punto v. L. DELLE CAVE, *Le organizzazioni del Terzo settore: opportunità e vincoli delle formule contrattuali non standard*, in F. CORBISIERO, A. SCIALDONE e A. TURSILLI (a cura di), *Lavoro flessibile e forme contrattuali non standard nel Terzo settore*, Milano, 2009, p. 122 ss.

¹⁴ Per i lavori dell'EMES e i risultati dell'indagine definitoria si rimanda a G. FIORENTINI, *L'impresa sociale: assetti aziendali di innovazione sociale*, in G. FIORENTINI, F. CALÒ (a cura di), *Impresa sociale & innovazione sociale. Imprenditorialità nel terzo settore e nell'economia sociale*, Milano, 2013, p. 41 ss.; G. ANTONUCCI, *Prime riflessioni sull'individuazione di un framework nelle aziende del Terzo settore*, Milano, 2011, p. 74 ss. Per un'indagine statistica sull'impresa sociale e un'analisi tecnica sulla teoria generata dall'EMES è di utile consultazione lo studio ISTAT: S. DELLA QUEVA, D. DE FRANCESCO, *La localizzazione dell'imprenditoria sociale: una lettura dei dati censuari a livello regionale*, Reggio Calabria, 2015.

Sempre sotto il profilo enunciativo, con palesi fini chiarificatori, la legge delega del 2016¹⁵, attraverso il dettato dell'art. 5, fornisce criteri e principi direttivi per una precisa definizione delle attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso, nel tentativo di armonizzazione le diverse discipline. Sono, invece, esplicitamente escluse dal novero degli enti del terzo settore – art. 1 – le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche.

È quanto mai perspicuo lo sforzo del legislatore di fornire una classificazione sistematica degli enti interessati, attraverso un'interpretazione autentica finalizzata a una maggior chiarezza del quadro normativo, anche tramite una precisa scelta nomenclativa.

Non è da sottovalutare, infatti, l'indicazione generale fornita dal Consiglio di Stato¹⁶ sullo schema del Codice del Terzo settore, in virtù del quale, con riferimento al “drafting”, sottolinea che: «l'obiettivo di chiarezza ed esaustività del codice rischia di essere tradito se il linguaggio non è chiaro e univoco».

Tale impegno del legislatore è però tradito dalla previsione del codice che permette l'inserimento tra gli Enti del Terzo settore¹⁷ di enti atipici¹⁸, ossia non aventi una forma giuridica riconducibile a quella delle associazioni o delle fondazioni, purché non societaria (ovviamente ad eccezione delle imprese sociali).

¹⁵ Come si preciserà nel prosieguo del presente lavoro, la Riforma è stata attuata con l'emanazione dei seguenti decreti: d.lg. 6 marzo 2017, n. 40 sull'istituzione e disciplina del Servizio civile universale; d.lg. 3 luglio 2017, n. 117 sul Codice del Terzo settore; d.lg. 3 luglio 2017, n. 112 sulla revisione della disciplina in materia di impresa sociale; d.lg. 3 luglio 2017, n. 111 sulla disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; d.P.R. 28 luglio 2017 sull'approvazione dello statuto della Fondazione Italia Sociale.

¹⁶ In sede di parere ai sensi dell'art. 20, comma 3, lett. a), l. 15 marzo 1997, n. 59: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa». (1405/2017).

¹⁷ D'ora innanzi per brevità ETS.

¹⁸ Sulle tipologie particolari di enti del Terzo Settore e sull'ente del Terzo Settore “atipico” v. A. FICI, *L'Ente del Terzo Settore come modello organizzativo per lo svolgimento di attività formativa d'interesse generale*, in *Rassegna Cnos*, 3/2017, p. 54 ss.

Sul punto risulta di particolare interesse l'analisi dottrina dei comitati¹⁹, sulla quale ci si soffermerà nel prosieguo del presente lavoro, che, sin dalla codificazione del 1942 non hanno avuto particolare rilevanza sia dal punto di vista giuridico che pratico, tanto da far dubitare sul loro inquadramento come autonoma forma giuridica e sulla loro reale utilità²⁰.

¹⁹ Cfr. § 2.3 del presente lavoro.

²⁰ Sul punto cfr. A. MAZZULLO, *Il nuovo Codice del Terzo Settore*, cit., pp. 26-27.

1.2. Enti e personalità giuridica. Cenni storici

Dal punto di vista giuridico, il processo di personificazione, che rende individuabile in unità una moltitudine di soggetti diversi, ha radici piuttosto antiche.

Nel diritto romano²¹, sebbene fosse concentrata una maggior attenzione verso le istituzioni di diritto pubblico – *municipia*, *coloniae*, *praefecturae* e *civitates*²² –, non erano del tutto assenti riferimenti a organizzazioni di cittadini simili agli odierni enti – *sodalitates* e *collegia*²³ –, pur mancando una teoria strutturata sulla persona giuridica *ius privatorum*.

Ulteriori apporti di rilievo all'evoluzione storico – giuridica degli enti²⁴ sono senza dubbio ascrivibili alle fonti germaniche²⁵ e agli studi dei glossatori²⁶.

²¹ Con riguardo alla persona giuridica nel diritto romano cfr. R. ORESTANO, *Il problema delle persone giuridiche in diritto Romano*. I, Torino, 1968; B. ALBANESE, *Persona. II. Persona (storia). a) Diritto Romano*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXIII, Milano, 1983, p. 180; M. BALESTRI FUMAGALLI, *Persone e famiglia nel diritto Romano*, in *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile*, XIII, Torino, 2002, pp. 456-457; F. LOFFREDO, *Le persone giuridiche e le organizzazioni senza personalità giuridica*, Milano, 2010, p. 4 ss.

²² Sull'organizzazione degli enti pubblici e sul principio di autonomia nell'organizzazione territoriale nel diritto romano è di utile consultazione U. LAFFI, *Colonie e municipi nello Stato romano*, Roma, 2007; G. VALDITARA, *Diritto pubblico romano*, Torino, 2013, p. 122 ss.

²³ Questa tipologia di soggetto collettivo trae le sue origini sin dalle XXII tavole. Per un approfondimento v. U. COLI, *Collegia e sodalitates: contributo allo studio dei collegi nel diritto romano*, Bologna, 1913. Per un'analisi degli studi di Ulpiano circa gli enti collettivi v. R. SIRACUSA, *La nozione di «universitas» in diritto romano*, Milano, 2016, p. 62 ss.

²⁴ Per una interessante analisi dell'*excursus* storico che ha portato all'attuale configurazione della persona giuridica cfr. E. DEL PRATO, *Immagini dell'autonomia privata*, Torino, 2013, p. 61 ss. Nel lavoro in questione viene attribuita eccezionale rilevanza al tema in esame, tanto da considerare che: «la teoria della persona giuridiche si è sviluppata per spiegare l'imputazione di diritti e soggetti diversi dalle persone fisiche ed esprime, probabilmente, la più possente elaborazione concettuale e pratica, della fenomeno-

Il diritto canonico²⁷, invece, è stato promotore di un notevole contributo alla personificazione, ispirando altresì ordinamenti di *common law* e contribuendo alla generazione di istituti di origine anglosassone che si sono successivamente diffusi anche nel nostro ordinamento²⁸. Il concepimento delle “istituzioni”, in particolar modo, ha profondamente influito sulla odierna concezione di fondazione.

logia giuridica, perché, la persona giuridica prima di essere fattispecie, è *regola juris*, cioè modello creato dal diritto e fenomeno esistente nella sola realtà giuridica».

²⁵ Sull’apporto del diritto germanico con riferimento all’evoluzione del concetto di persona giuridica cfr. G. GIORGI, *La dottrina delle persone giuridiche o corpi morali esposta con speciale considerazione del diritto moderno italiano. I. Parte generale*, Firenze, 1889, p. 209 ss.; G. DI RIENZO VILLATA, *Persone e famiglia nel diritto medievale e moderno, in Digesto delle discipline privatistiche, Sezione civile, XIII*, Torino, 2002, pp. 484-492; F. LOFFREDO, *Le persone giuridiche e le organizzazioni senza personalità giuridica*, cit., p. 4; F. FERRARA, *Le persone giuridiche*, Torino, 1956, p. 71 ss.

²⁶ La scuola bolognese dei Glossatori, anche conosciuta come “Scuola di Bologna” è identificabile con un gruppo di giuristi che approfondirono nel medioevo l’opera giustiniana. Essi «sono stati la forza precipua che interpreta le classiche regole giuridiche pei bisogni della nuova società: essi ristabiliscono il parallelismo tra l’idea antica che ampliano e i fatti nuovi cui questo dee adattarsi». B. BRUGI, *I fasti aurei del diritto romano*, Pisa, 1879, p. 67. Per un approfondimento sugli studi dei glossatori con riguardo alle persone giuridiche v. F. GALGANO, *Trattato di diritto civile, I*, Milano, 2010, p. 182 ss.; A. ROTA, *Apporti di glossatori civilisti alla dottrina della persona giuridica. La responsabilità penale dell’ente collegiale nell’età intermedia*, in *Apollinaris*, 63, 1990; P. VACCARI, *La territorialità come base dell’ordinamento giuridico del contado*, in *Studi nelle scienze giuridiche e sociali*, Pavia, 1929, p. 8 ss.; M. DEL POZZO, *L’inadeguatezza della nozione di persona giuridica*, in *Ius Ecclesiae*, XXV, 2013, pp. 317-328.

²⁷ Sul percorso storico del diritto canonico con riferimento all’evoluzione della persona giuridica v. P. GROSSI, *Unanimitas. Alle origini del concetto di persona giuridica nel diritto canonico*, in *Annali di Storia del Diritto*, 1958, pp. 229-331; G. LO CASTRO, *Persona giuridica nel diritto canonico*, in *Digesto delle discipline privatistiche, XIII*, Torino, 1995, p. 421 ss.; C.M. FABRIS, *La natura della persona giuridica nell’ordinamento canonico: profili generali e particolari. Il caso della Caritas internationalis*, Torino, 2018, p. 16 ss.; G. NERI, *Personalità, rappresentanza, fini ed attività negli enti della Chiesa*, Roma, 2015, p. 15 ss.; P. GROSSI, *Unanimitas. Alle origini del concetto di persona giuridica nel diritto canonico*, cit., p. 229-331; ID., *Scritti canonistici*, Milano, 2013, pp. 7-113; P. MICHAUD-QUANTIN, *Universitas. Expressions du mouvement comonautaire dans le Moyen Age latin*, Parigi, 1970.

²⁸ Sul ruolo del diritto canonico nell’evoluzione del diritto inglese, con particolare attenzione all’istituto del *trust* cfr. M. FERRANTE, *L’apporto del diritto canonico nella disciplina delle pie volontà fiduciarie testamentarie del diritto inglese*, Palermo-Milano, 2008, p. 126 ss.

Sull'evoluzione della persona giuridica è, inoltre, necessario un riferimento al contributo apportato dal giusnaturalismo²⁹ che ha introdotto l'antitesi tra *persona moralis* e *persona naturalis*³⁰. Per "ente morale" è da intendersi quella categoria di entità dedita all'realizzazione dei principi di volontà e libertà³¹.

Il pensiero dei giusnaturalisti trovò un agente catalizzatore nella pandettistica³² del XIX secolo, mentre la stigmatizzazione del concetto di persona giuridica giunge con l'ABGB del 1811, il più importante codice dell'assolutismo illuminato³³.

Nel nostro ordinamento di diritto civile, è interessante considerare come nel codice Pisanelli del 1865³⁴, non vi era una disciplina specifica

²⁹ La letteratura sul giusnaturalismo è sterminata. Per un utile studio cfr. N. BOBBIO, *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, Bari, 2011. Per un approfondimento sull'evoluzione del giusnaturalismo v. R.M. PIZZORNI, *Diritto naturale*, Bologna, 2000; C. FARALLI, *Le grandi correnti della filosofia del diritto: Dai Greci ad Hart*, Torino, 2014, p. 14 ss.

³⁰ Sul punto v. F. GALGANO, *Trattato di diritto civile*, Milano, 2010, p. 177.

³¹ Uno dei maggiori contributi all'analisi delle *persona moralis* consiste nell'opera del tedesco Samuel von Pufendorf, approfondito in F. TODESCAN, *Dalla persona ficta alla persona moralis. Individualismo e matematicismo nelle teorie della persona giuridica del sec. XVII*, in *Quaderni fiorentini*, 11-12, Milano, 1982, p. 88 ss.

³² «Il secondo grande movimento culturale che ha caratterizzato la Germania specie a partire dalla seconda metà del diciannovesimo secolo è la pandettistica». P. GALLO, *Grandi sistemi giuridici*, Torino, 1997, p. 151. L'esponente di questa scuola di pensiero che ha maggiormente influito sulla persona giuridica è senza dubbio Friedrich Carl von Savigny la cui dottrina è addirittura trasposta nel codice civile cileno all'art 545: «se llama persona jurídica una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Las personas jurídicas son de dos especies: corporaciones y fundaciones de beneficencia pública. Hay personas jurídicas que participan de uno y otro carácter». Sul punto cfr. A. AGNESE, *La persona giuridica tra soggetti del diritto e filosofia analitica del linguaggio*, in *Altalex*, 2010. Anche la visione di persona giuridica nel codice civile argentino, seppur in maniera meno immediata, sembra ricalcare la linea di Savigny, come da esplicito riconoscimento di Vélez Sarsfield. V. G. TURELLI, *Persona Juridica e diritto romano nelle notas al código civil di Vélez Sarsfield*, in A. SACCOCCIO, S. CACACE (a cura di), *Sistema giuridico latinoamericano*, Torino, 2019, p. 153 ss.

³³ Per una visione classica sul rapporto tra persona e ABGB cfr. A. ROSMINI, *Filosofia del diritto*, II, Milano, 1843, p. 557 ss.

³⁴ Per uno studio approfondito con riguardo all'evoluzione dottrinarie antecedente al codice del 1942 cfr. G. GIORGI, *La dottrina delle persone giuridiche o corpi morali esposta con speciale considerazione del diritto moderno italiano*, cit. Con riferimento

con riguardo alle persone giuridiche, né, tantomeno agli enti di fatto, bensì, una norma generale – art. 2 – all’interno della quale vengono inseriti i “corpi morali”³⁵ legalmente riconosciuti e che: «godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico».

Nel 1942, con l’emanazione del codice Grandi, si viene a creare nel nostro ordinamento un dualismo tra enti di fatto e persone giuridiche³⁶, dando particolare rilievo al riconoscimento, tanto da far divieto a chi non avesse autonomia patrimoniale perfetta di eseguire acquisti a titolo gratuito. In virtù di tale politica normativa, il raggio di azione degli enti di fatto rimaneva circoscritto ai rapporti tra gli aderenti, senza influire concretamente a chi fosse estraneo all’accordo associativo³⁷.

Per il raggiungimento dell’odierna configurazione delle persone giuridiche, oltre a una secolare analisi dottrinale che si analizzerà nel prosieguo del presente lavoro³⁸, sono stati necessari una serie di interventi normativi e giurisprudenziali susseguitisi negli ultimi decenni, fino a giungere, appunto, alla “Riforma del Terzo settore” che, come si vedrà, pur avendo contribuito largamente all’evoluzione giuridica dei soggetti collettivi non ha ancora dissipato una serie di problemi interpretativi attorno ai concetti di personalità, autonomia patrimoniale e soggettività giuridica.

alla disciplina dettata dal codice del 1865 v. E. DEL PRATO, *Immagini dell’autonomia privata*, cit., p. 66.

³⁵ Anche nella nomenclatura scelta dal legislatore del 1865 si percepisce una netta influenza pandettista.

³⁶ È di particolare interesse la considerazione della De Giorgi circa l’adeguatezza delle iniziali disposizioni codicistiche del 1942 «non del tutto all’altezza dell’ambiziosa rubrica del titolo». M.V. DE GIORGI, *Persone giuridiche e enti non profit*, in N. LIPARI (a cura di), *Diritto civile*, I, Milano, 2009, p. 340. Sul punto cfr. inoltre M. FERRANTE, *Diritto ecclesiastico-diritto privato: ossimoro o sinestesia?*, in A. PLAIA (a cura di), *Diritto civile e diritti speciali. Il problema dell’autonomia delle normative di settore*, Palermo-Milano, 2008, p. 219 ss.

³⁷ In tal senso cfr. D. RUBINO, *Le associazioni non riconosciute*, Milano, 1952, p. 223 ss.; E.E. DEL PRATO, *Immagini dell’autonomia privata*, cit., p. 66 ss.

³⁸ Sul punto cfr. § 3.1 del presente lavoro.

1.3. *La rilevanza costituzionale dell'autonoma iniziativa privata in forma associata*

Con riguardo al Terzo settore, è d'uopo riflettere, sin dalla prima battuta, sulla rilevanza costituzionale dell'autonoma iniziativa in forma associata dei privati a perseguire il bene comune³⁹, la protezione sociale⁴⁰ e il pieno sviluppo della persona.

Non è possibile, infatti, analizzare il tema in esame prescindendo dal principio personalista⁴¹ sancito dalla nostra Carta Costituzionale, ritenuto

³⁹ Nel cammino del diritto come scienza sociale, autorevole dottrina ritiene che a oggi vi sia una ripartizione della responsabilità del bene comune tra attori pubblici e privati. H. HOFMANN, *La libertà nello stato moderno. Saggi di dottrina della Costituzione*, Napoli, 2009, p. 49.

⁴⁰ Il concetto di protezione sociale è strettamente legato a quello di Stato sociale, sicché vi è quasi una totale aderenza nel lessico giuridico con la parola "welfare". In tal senso v. A. MARTELLI, *La regolazione locale delle politiche sociali. Un percorso d'analisi*, Milano, 2006, p. 11 ss. Per un'analisi sull'evoluzione storica della protezione sociale è di utile consultazione G. PREITE, *Welfare state. Storie, politiche, istituzioni*, Trento, 2011. La protezione sociale compare nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo – art. 23, comma 3 – «ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia un'esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, ad altri mezzi di protezione sociale». Anche l'Unione europea è intervenuta con una serie di provvedimenti sul tema della protezione sociale. Sul punto si rimanda a F.A. CANCELLA, *Servizi del welfare e diritti sociali nella prospettiva dell'integrazione europea*, Palermo-Milano, 2009, p. 39 ss. Parte della dottrina analizza la protezione sociale secondo i suoi corollari, ossia, previdenza sociale, sicurezza sociale e assistenza sociale. V. R. SPIAZZI, *Lineamenti di etica politica*, Bologna, 1989, p. 79 ss. Sulla rilevanza costituzionale della protezione sociale cfr. M.S. GIANNINI, *Profili costituzionali della protezione sociale delle categorie lavoratrici*, in *Riv. giur. lav.*, I, 1953, p. 1 ss. Sul rapporto tra Terzo settore e protezione sociale, con particolare attenzione ai profili europei cfr. A.M. BATTISTI, *Welfare e no profit in Europa: Profili comparati*, Torino, 2013.

⁴¹ Con riguardo al principio personalista parte della dottrina ritiene che «in realtà non è un "principio" al pari degli altri che pure sono a fondamento dell'ordine repubblicano; semmai, è il principio, come ciò che sta appunto all'inizio e, a un tempo, alla fine del